

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.Ind.it
tribunalefederalesicilia@Ind.it
pec: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 427 TFT 43

DEL 28 GIUGNO 2016

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella personale dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 28 giugno 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 103/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANTONINO MOLLICA (Presidente dell'A.S.D. S. Domenica Vittoria);

Sig. RICCARDO PARATORE (Socio - dirigente accompagnatore ufficiale dell'A.S.D. S. Domenica Vittoria);

Sig. GIUSEPPE GRANATA (Calciatore – capitano dell'A.S.D. S. Domenica Vittoria);

Sig. SEBASTIANO MANULI (Non socio - dirigente accompagnatore ufficiale dell'A.S.D. S. Domenica Vittoria);

A.S.D. S. DOMENICA VITTORIA.

Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di 2^a categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11567/83 pf15-16 SS/pp del 21 aprile 2016, il sig. Antonino Mollica, quale Presidente della A.S.D. S. Domenica Vittoria, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere

svolto l'attività di allenatore della S. Domenica Vittoria (identificato con tessera di riconoscimento n° 60.892) pur non essendo tesserato per la predetta Società all'epoca dello svolgimento delle gare Città di Pedara / S. Domenica Vittoria del 14/03/2015, S. Domenica Vittoria / Aci San Filippo del 21/03/2015, Tremestieri / S. Domenica Vittoria del 28/03/2015 e S. Domenica Vittoria / Viola 2010 del 25/03/2015.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Riccardo Paratore, Socio e quale Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. S. Domenica Vittoria, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38, comma 1 e 61 comma 1, delle N.O.I.F., avendo sottoscritto in occasione delle suddette gare di campionato del 14/03/2015 e del 21/03/2015 le distinte di gioco, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Antonino Mollica, non regolarmente tesserato per la specifica qualità; il sig. Giuseppe Granata, calciatore – capitano e dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. S. Domenica Vittoria, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38, comma 1 e 61 comma 1, delle N.O.I.F., avendo sottoscritto in occasione della suddetta gara di campionato del 28/03/2015 la distinta di gioco, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Antonino Mollica, non regolarmente tesserato per la specifica funzione; il sig. Sebastiano Manuli, non Socio ma comunque riconducibile alla A.S.D. S. Domenica Vittoria, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38, comma 1 e 61 comma 1, delle N.O.I.F., avendo sottoscritto la distinta di gioco quale dirigente accompagnatore ufficiale in occasione della suddetta gara di campionato del 25/03/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Antonino Mollica, non regolarmente tesserato per la specifica funzione; la A.S.D. S. Domenica Vittoria, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente, tesserati e non socio.

Il sig. Antonino Mollica ha fatto pervenire alla Procura Federale memoria difensiva a mezzo della quale, qui in sintesi, evidenziando il carattere sociale dell'attività sportiva svolta con grande abnegazione, ha chiesto l'archiviazione del procedimento avendo nelle more regolarizzato la tassa di iscrizione al Settore Tecnico. Di contro, le altre parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa.

Preliminarmente il Presidente del Tribunale Federale Territoriale, preso atto della mancata notifica dell'avviso di convocazione per la presente udienza ai sigg. Antonino Mollica, Giuseppe Granata e Sebastiano Manuli, previa abbreviazione dei termini, dispone lo stralcio del procedimento a loro carico con rinvio all'udienza del 12/07/2016 ore 15.00

Nessuno si è invece presentato all'udienza dibattimentale per la Società deferita e il sig. Riccardo Paratore, sebbene regolarmente convocati.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Riccardo Paratore;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. S. Domenica Vittoria.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 2 gare del Campionato regionale di 2^a categoria girone "G" disputate dalla A.S.D. S. Domenica Vittoria nelle date del 14/03/2015 e 21/03/2015, rispettivamente contro Città di Pedara e Aci San Filippo, nelle distinte di gara è stato inserito quale allenatore il nominativo del sig. Antonino Mollica (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 60.892) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato nella specifica funzione, pur nella qualità di Presidente della medesima Società (art. 36 1° comma, 2° cpv. del Regolamento del Settore Tecnico).

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto qui deferito e per il quale è processo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, la responsabilità oggettiva della Società A.S.D. S. Domenica Vittoria, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo, avuto riguardo anche alle considerazioni difensive ritualmente espresse.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

Dispone stralciarsi con rinvio al 12/07/2016 ore 15.00 il procedimento a carico dei sigg. Antonino Mollica, Giuseppe Granata e Sebastiano Manuli, demandando alla Segreteria di procedere alle rituali convocazioni.

Dispone altresì applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Riccardo Paratore;

Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. S. Domenica Vittoria.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 104/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANGELO SALEMI (Presidente della A.S.D. ATLETICO RAFFADALI);

A.S.D. ATLETICO RAFFADALI.

Campionato di 2^a categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11596/214 pf15-16 AA/mg del 21 aprile 2016, il sig. Angelo Salemi, quale Presidente della A.S.D. ATLETICO RAFFADALI, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Reg. L.N.D.

Quanto sopra per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di campionato di 2^a categoria, girone L, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate in data 22/02/2015, 07/03/2015 e 21/03/2015, rispettivamente contro le società Vallelunga, Villarosa Calcio e Atletico Aragona, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; nonché per avere sottoscritto, in occasione delle suddette gare di campionato, le distinte di gioco consegnate al Direttore di gara, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito l'A.S.D. ATLETICO RAFFADALI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per le violazioni poste in essere dal proprio Presidente.

Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Angelo Salemi;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. ATLETICO RAFFADALI.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato regionale di 2^a categoria, stagione sportiva 2014/2015 disputate dalla A.S.D. ATLETICO RAFFADALI, nelle distinte di gara sottoscritte dal sig.

Angelo Salemi non è stato indicato il nominativo di alcun allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Angelo Salemi omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Angelo Salemi;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. ATLETICO RAFFADALI.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 105/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANDREA BALDARI (Presidente della A.S.D. ATLETICO MESSINA);

A.S.D. ATLETICO MESSINA.

Campionato 1^a categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11713/175 pf15-16/SS/pp del 26 aprile 2016, il sig. Andrea Baldari, quale Presidente della A.S.D. ATLETICO MESSINA, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare Atletico Messina / Atletico Taormina del 27/09/2014 e Desport / Atletico Messina del 20/09/2014, inserendovi il nominativo dell'allenatore sig. Roberto Caruso, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. ATLETICO MESSINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Le parti deferite sebbene regolarmente convocate non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi cinque di inibizione a carico del sig. Andrea Baldari;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. ATLETICO MESSINA.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato regionale di 1^a categoria, stagione sportiva 2014/2015 disputate dalla Società deferita, nella distinta di gara del 27/09/2014 il sig. Andrea Baldari ha indicato, quale allenatore, il nominativo del sig. Roberto Caruso (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 45.622) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la Società deferita. L'analoga lamentata circostanza non si evince invece dall'esame della distinta della gara del 20/09/2014, che non contiene l'indicazione del sig. Roberto Caruso quale allenatore.

Le superiori emergenze inducono pertanto a ritenere solo parzialmente fondato il deferimento, avendo il sig. Andrea Baldari omesso di ottemperare agli obblighi nascenti

dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento sia pure parzialmente, le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Andrea Baldari;

Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Atletico Messina.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 106/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FRANCESCO PLUCHINO (Non socio – dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Comiso);

A.S.D. COMISO.

Campionato regionale di Promozione – Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11825/195 pf15-16/SS/pp del 27/04/2016, il sig. Francesco Pluchino, non socio ma comunque riferibile alla A.S.D. Comiso, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere quale dirigente accompagnatore ufficiale sottoscritto le distinte delle gare Comiso / Palazzolo del 12/03/2015, Gela / Comiso del 11/01/2015 e Belvedere / Comiso del 24/01/2015, inserendovi il nominativo dell'allenatore sig. Gaetano Lucenti, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. COMISO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio dirigente accompagnatore ufficiale.

Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Francesco Pluchino;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Comiso.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del campionato regionale di Promozione, stagione sportiva 2014/2015, disputate dalla A.S.D. Comiso, nelle distinte di gara sottoscritte dal sig. Francesco Pluchino è stato inserito quale allenatore il nominativo del sig. Gaetano Lucenti (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 102.156), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Francesco Pluchino omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Francesco Pluchino;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Comiso.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 107/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GRECO FRANCESCO (Presidente, all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Macchitella Gela)

Sig. SALVATORE SPADARO (Presidente, all'epoca dei fatti, della A.S.D. Real Gela)

A.S.D. MACCHITELLA GELA

A.S.D. REAL GELA

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 12288/795pf15-16/GC/vdb del 04 maggio 2016:

- 1) Il sig. Greco Francesco: per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 10, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 95, comma 10 e dell'art. 96 delle NOIF, nonché dell'art. 42, comma 1 del Regolamento della LND, per avere sottoscritto in data 30.05.2014, una scrittura privata tra la società A.S.D. Macchitella Gela e A.S.D. Real Gela, non conforme alle disposizioni federali e, in particolare, in violazione delle forme e delle modalità stabilite dalle NOIF e dal regolamento della LND in tema di tesseramenti e premi di preparazione;
- 2) Il sig. Spadaro Salvatore: per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 10, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 95, comma 10 e dell'art. 96 delle NOIF, nonché dell'art. 42, comma 1 del Regolamento della LND, per avere sottoscritto in data 30.05.2014, una scrittura privata tra la società A.S.D. Macchitella Gela e A.S.D. Real Gela, non conforme alle disposizioni federali e, in particolare, in violazione delle forme e delle modalità stabilite dalla NOIF e dal regolamento della LND in tema di tesseramenti e premi di preparazione;
- 3) La soc. A.S.D. Macchitella Gela, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S., per quanto ascritto al sig. Greco Francesco, Presidente della Società al momento della commissione dei fatti contestati;
- 4) La soc. A.S.D. Real Gela, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S., per quanto ascritto al sig. Spadaro Salvatore, Presidente della Società al momento della commissione dei fatti contestati;

Prima dell'udienza dibattimentale il sig. Francesco Greco ha fatto pervenire richiesta di rinvio, essendo impedito a presenziare per ragioni personali.

Il Tribunale Federale Territoriale

nulla opponendo la Procura Federale, dispone il rinvio dell'udienza al 5/7/2016 ore 15.00, disponendo altresì la sospensione dei termini decadenziali e mandando alla segreteria di provvedere alle comunicazioni a tutte le parti.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28 giugno 2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**